

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 8/RC/EL

A lista d'inoltrato

Udine, data protocollo

TRASMISSIONE VIA PEC E MAIL

Oggetto: Elezioni regionali e comunali 2023. Disciplina della propaganda elettorale.

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni regionali e comunali, fissate per domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023 (con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Sacile e Udine per domenica 16 e lunedì 17 aprile 2023), si forniscono indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale*
2. *Propaganda mediante affissioni*
3. *Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale*
4. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili*
5. *Lancio o getto di volantini*
6. *Riunioni di propaganda elettorale*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. “silenzio elettorale”*
8. *Sanzioni*
9. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti*
10. *Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali*

1. Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale” ha introdotto (articoli da 71 a 76 e articolo 89, comma 2) una compiuta disciplina della propaganda elettorale. La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 “Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”, all'articolo 77, comma 1, rinvia, in materia di propaganda elettorale, alle norme contenute nella legge regionale 28/2007.

In materia di propaganda elettorale, è inoltre utile fare riferimento al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2019**, “Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica”. Nel provvedimento vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di *par condicio* (legge 22 febbraio 2000, n. 28), in quanto la stessa vieta, già a partire dal **45° giorno** antecedente il voto (**16 febbraio 2023**), la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della *par condicio* stessa. Si rimanda al riguardo alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: www.corecomfvg.it).

Si ricorda altresì che, per la prima volta nel 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dedicato alle piattaforme *on line* uno specifico titolo della propria delibera inerente la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione (Delibera n. 94/19/Cons.). Coerentemente con la posizione assunta dall'Autorità, le piattaforme *on line* si sono impegnate a rendere effettivi i principi della *par condicio* e ad assicurarne il rispetto. Tale impegno è richiamato anche nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 453/23/Cons. del 21 dicembre 2022.

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175 ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

2. Propaganda mediante affissioni

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 3 marzo 2023, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 3 marzo 2023, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, tutti gli stampati di propaganda elettorale, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del **committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

3. Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Per quanto riguarda **l'individuazione degli spazi** per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, la Giunta comunale, entro il 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 3 marzo 2023), individua gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti elettorali.

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della l.r. 28/2007 il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono, inoltre, essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

Per quanto riguarda l'**assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**, il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvederà a delimitare e ripartire gli spazi entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle candidature ammesse.

Per quanto riguarda le **elezioni regionali**, le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ed alle liste circoscrizionali devono aver luogo entro il 30° giorno antecedente quello della votazione (articolo 21, comma 3, della legge regionale 28/2007); una volta concluse queste operazioni, lo scrivente Servizio provvederà a comunicare ai comuni l'ordine delle candidature determinato dal sorteggio.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007, nei due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, **il Responsabile dell'Ufficio elettorale delimita ed assegna gli spazi di propaganda elettorale, ripartendoli in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.**

Sarà pertanto cura dello scrivente Servizio far pervenire le comunicazioni delle **candidature ammesse per le elezioni regionali nella giornata di venerdì 3 marzo 2023, onde consentire ai Responsabili degli Uffici elettorali di provvedere all'assegnazione nella medesima giornata**, senza necessità di effettuare la stessa in giornata non lavorativa (sabato) o festiva (domenica).

Per quanto riguarda le **elezioni comunali**, le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste perverrà dalla competente Commissione elettorale circondariale, non appena compiute le operazioni di sorteggio. **Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse** (articolo 77, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale (articolo 73 della legge regionale 28/2007) e a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista. Le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al candidato Presidente o Sindaco cui sono collegate.

Se l'Ufficio centrale regionale dovesse apportare modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o richiedere la presentazione di un nuovo contrassegno, l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente ed alle liste circoscrizionali potrebbe tardare. Allorché lo scrivente Servizio dovesse comunicare agli Enti l'ordine progressivo nella giornata di sabato 4 marzo, il termine ultimo di assegnazione degli spazi cadrebbe lunedì 6 marzo, senza alcuna necessità che l'assegnazione sia effettuata nel giorno festivo di domenica 5 marzo.

Si precisa altresì per le elezioni comunali, che nell'ipotesi ordinaria l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste da parte della competente Commissione elettorale circondariale dovrebbe pervenire nelle giornate di martedì 28 febbraio o mercoledì 1° marzo 2023. In tali ipotesi, il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvederà ad assegnare gli spazi entro i due giorni successivi. Se la Commissione

elettorale circondariale dovesse apportare modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o richiedere la presentazione di un nuovo contrassegno, l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste potrebbe slittare al più tardi a sabato 4 marzo. In tale ipotesi il termine ultimo di assegnazione degli spazi cadrebbe lunedì 6 marzo, senza alcuna necessità che l'assegnazione sia effettuata nel giorno festivo di domenica 5 marzo.

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali, introdotta dall'articolo 129 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nel caso di presentazione di ricorsi elettorali la tempistica sopra evidenziata potrebbe subire differimenti.

4. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 3 marzo 2023 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (camion vela non luminosi).

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) **consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno. I manifesti o altri stampati possono quindi essere affissi anche sulle vetrine dei negozi adibiti a comitato elettorale, purché all'interno.**

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

5. Lancio o getto di volantini

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 3 marzo – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

Non pare essere perfettamente assimilata al caso del volantinaggio, la più recente forma di propaganda elettorale consistente nell'acquisto di spazi pubblicitari nei supporti fissi usati dai pubblici esercizi per contenere i giornali quotidiani. Tale forma di propaganda non è

normata e potrebbe essere assimilata maggiormente ad una forma di propaganda fissa fuori dagli spazi consentiti, stante che i supporti hanno una certa durata nel tempo. Se ne sconsiglia pertanto prudenzialmente l'utilizzo.

6. Riunioni di propaganda elettorale

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U. 18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che **è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, purché la richiesta pervenga almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi** (ciò ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma modificato dall'art. 39 ter, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108). Alla luce della recente modifica, si ricorda che se la superficie richiesta eccede i 10 mq va pagata la tassa relativa all'intera superficie, come da circolare ministeriale del Ministero delle Finanze del 20 febbraio 1996, n. 43.

7. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli di votazione – c.d. "silenzio elettorale"

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione (da sabato 1 aprile a lunedì 3 aprile) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75, della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quelli della votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 1° aprile non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 31 marzo 2023.

Si ricorda, inoltre, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato l'attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale.

8. Sanzioni

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

L'aspetto più rilevante di cui tenere conto è che spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o ad altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione. Esulano, invece, dall'applicazione della sanzione le affissioni dei c.d. "manifesti giganti" che vanno a ricoprire le sezioni assegnate ad uno stesso candidato Presidente o Sindaco e alle liste che lo appoggiano; ciò in quanto i divieti normativi di cessione o scambio di spazi non si riferiscono a situazioni in cui c'è un accordo interno alla coalizione per l'affissione del manifesto gigante.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

9. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del successivo articolo 20) e dell'articolo 79 della legge regionale 19/2013, i Comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La disponibilità dei locali è disposta dai Comuni in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni stessi.

10. Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali

Nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (articolo 18 della legge 515/1993).

Si ricorda infine che la legge 24 aprile 2014, n. 66 ha soppresso dal 1° giugno 2014 le tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale previste dall'articolo 17 della legge 515/1993.

Si rinvia per ulteriori approfondimenti alla pubblicazione "Guida alla propaganda elettorale" rinvenibile al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/Elezioni2023/elezionir egionali2023/doc_reg_2023_d/allegati/Propaganda_elettorale_2023_web.pdf

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione

Partiti della Regione

Segreteria generale del Consiglio regionale

Gruppi consiliari del Consiglio regionale

Co.re.com.

Presidenza della Regione

Direzione generale

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste

Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali